

CAMERA DEI DEPUTATI ^{315-bis-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE SAVIO EMANUELA)

SUL

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1963

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARBIERI, MALAGUGINI, MAZZONI,
DE LAURO MATERA ANNA, TARGETTI, SERONI**

(CAMERA N. 315; SENATO N. 2102)

Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VIII)

l'11 luglio 1962

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE VI)

il 19 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 2 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica con proprio messaggio ha invitato le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, nei riguardi della

legge concernente: « Contributo per la Biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri, approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati l'11 luglio 1962 e dalla

VI Commissione permanente del Senato della Repubblica il 19 dicembre 1962.

La legge in questione dispone, all'articolo 1, la concessione al comune di Vinci di un contributo annuo di lire 3 milioni decorrente dal 1° luglio 1963 per sopperire alle esigenze connesse con il mantenimento della biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci, ambedue istituzioni di grande rilievo culturale; all'articolo 2 la legge medesima stabilisce che all'onere derivante, per l'esercizio finanziario 1963-64, «sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso]».

Il messaggio presidenziale ha rilevato come l'indicazione della copertura, così come è stata formulata, non può considerarsi idonea a soddisfare il precetto di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, in quanto riferita ad uno stanziamento inesistente al momento dell'approvazione da parte del Parlamento, non essendo stato ancora presen-

tato alle Camere il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64.

In effetti si deve riconoscere che, per un mancato coordinamento tra i due rami del Parlamento, si è verificato che l'approvazione del provvedimento è avvenuta con qualche anticipo rispetto al particolare tipo di copertura che si era ritenuto di poter indicare. Peraltro, poiché nel frattempo è stato presentato alle Camere il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64, l'imperfezione rilevata è stata nel frattempo sanata. Pertanto questa Commissione, ripreso in esame il provvedimento in sede referente nella seduta dell'8 febbraio 1963, ha ritenuto di poter proporre senz'altro all'Assemblea il mantenimento del testo, risultando ora l'articolo 2 conforme al precetto costituzionale, e salvo diverso avviso della V Commissione Bilancio.

A nome dell'VIII Commissione istruzione, pertanto, mi permetto quindi di invitare l'Assemblea a voler dare la sua approvazione alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri.

SAVIO EMANUELA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

È concesso al comune di Vinci un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della biblioteca e del Museo leonardeschi, a partire dal 1° luglio 1963.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.